



Città di Lucca

Amministrazione comunale

SETTORE DIPARTIMENTALE 5 - Opere e Lavori pubblici  
Unità Organizzativa 5.3 TRaffico mobilità e Trasporto pubblico

1972

14 MAR 2012

## IL DIRIGENTE

CAT. 1 CL. 6 FASC. 1

Visto l'art. 7 del D.lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche, nonché le norme del Reg. di cui al D.P.R n. 495 del 1982 e successive modifiche;

Richiamata la delibera G.M. n.17 del 7/2/2012, avente per oggetto "modifiche alle disposizioni per l'accesso, il transito e la sosta all'interno del Centro Storico di Lucca";

Viste le precedenti delibera G.M. con le quali venivano disciplinate la circolazione e la sosta nel Centro Storico con l'istituzione dell'Area Pedonale Urbana "A.P.U" e della "Z.T.L.";

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30/04/1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 11 del D.P.R. 24/7/1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" laddove si dispone che "la circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane» qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

## ORDINA

1. che l'accesso alla ZTL del Centro Storico di Lucca per i veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno sia libero, dunque, non subordinato ad alcun titolo autorizzativo,
2. che il contrassegno speciale sia utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, con conseguente divieto di cessione a terzi del contrassegno.
3. il divieto di esporre il contrassegno speciale disabili senza che il veicolo sia condotto dallo stesso titolare del titolo autorizzativo, ovvero che questi sia presente sul veicolo utilizzato al suo servizio;
4. il divieto di fotocopiare e/o modificare, in tutto o in parte, il contrassegno speciale per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili;
5. che in caso di decesso del titolare, gli eredi devono restituire immediatamente il contrassegno speciale all'Ufficio che ne ha curato il rilascio e devono comunicare l'eventuale utilizzo di parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine della eliminazione;

Rimangono validi gli oneri di comunicazione previsti dalla Delibera G.M. n. 17 del 7/12/2012 al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di riconoscere i veicoli riconducibili a tali categorie evitando in tal modo la notifica della sanzione;

Per le restanti categorie di veicoli si rinvia alla Delibera G.M. n. 17 del 7/12/2012.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione:

- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall' art. 37 comma 3° del Codice della Strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - e dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione - D.Lgs. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;
- al TAR Toscana entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'interessato può inoltre, ferma restando la perentorietà dei termini sopraindicati, chiedere la revoca o l'annullamento del presente provvedimento con domanda scritta indirizzata la Dirigente od al Funzionario che lo ha sottoscritto.

Il presente provvedimento è portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di informazione e trasmesso alle Forze dell'Ordine preposte ad effettuare i controlli in tal senso previsti, al fine di assicurare il rispetto nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Lucca, 14 marzo 2012



Il Dirigente  
Dott. *[Signature]* Paolo Nocchi